

REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 2017, n. 20  
“Regolamento per la caccia in Battuta alla Volpe (*Vulpes vulpes*)” .

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 1659 del 24 ottobre 2017 di adozione del Regolamento;

**EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

**Art. 1**

Il presente Regolamento è adottato in ottemperanza delle disposizioni di cui alla L.R. n. 27/98 art. 42, comma 2. Esso ha validità sui territori di caccia programmata degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nelle Aziende Faunistico-Venatorie regionali.

**Art. 2**

I Comitati di Gestione degli ATC pugliesi, nell’ambito dei compiti rivenienti dall’art. 5 del Regolamento regionale (R.R.) n. 3/99 e s.m.i., provvedono, avvalendosi dei propri gruppi di lavoro e/o di esperto/i faunistico/i, ad effettuare annualmente:

- a) le attività di ricognizione di consistenza della specie “Volpe” presente sul territorio di propria competenza;
- b) la individuazione di macroaree comprendenti i territori comunali o intercomunali interessati alle battute, denominati “Settori”;
- c) la redazione di un piano di prelievo, con l’indicazione del numero massimo di capi prelevabili per ogni singolo “Settore” durante l’intera stagione venatoria, specificando il numero massimo di battute annuali autorizzabili con relativo numero totale di capi abbattibili;
- d) l’invio annuale di dettagliata relazione alla Regione Puglia — Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali riguardante quanto di cui ai predetti punti a), b) e c).

Le Aziende Faunistico-Venatorie, qualora interessate allo svolgimento di “caccia in battuta alla volpe”, dovranno adempiere ai medesimi compiti attribuiti agli ATC.

**Art. 3**

Sulla base di quanto previsto all’art. 2, sui territori (Settori) di ogni ATC pugliese è consentita, per il periodo 01 ottobre — 31 gennaio ed entro i termini previsti nel vigente Calendario Venatorio regionale, la caccia in

battuta alla volpe con l'ausilio di cane da seguita e da tana.

Lo svolgimento delle battute sarà possibile nelle giornate di mercoledì e domenica, previo parere/nulla-osta motivato dell'ATC competente per territorio e relativa autorizzazione della Regione Puglia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente Regolamento. Sarà possibile consentire la battuta di più squadre nel medesimo "Settore" (macroarea) ma, comunque, in zone diverse.

#### Art. 4

Alla battuta potranno partecipare i cacciatori regolarmente iscritti all'ATC e muniti di tesserino venatorio regionale, costituiti in squadra con numero minimo di cinque e un numero massimo di quindici cacciatori, ivi compresi battitori e canai.

Ogni squadra è rappresentata da un capo e un vicecapo squadra, responsabili della organizzazione della battuta e del comportamento di ciascuno dei componenti la battuta.

#### Art. 5

La richiesta di autorizzazione alla "battuta" dovrà essere presentata dal capo squadra, in un periodo compreso tra venti e trenta giorni prima della data prescelta, alla Regione Puglia — Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, per il tramite dell'ATC territorialmente competente, indicando:

- a) cognome e nome di ciascun partecipante alla battuta;
- b) numero porto d'armi e numero tesserino venatorio regionale di ciascun partecipante alla battuta;
- c) eventuale numero cacciatori extraprovinciali, muniti di autorizzazione di accesso all'ATC;
- d) data, località e "Settore" di svolgimento della battuta nonché luogo e ora di raduno dei componenti partecipanti alla battuta;
- e) individuazione cartografica del "Settore" prescelto per lo svolgimento della battuta;

L'ATC entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, unitamente alla richiesta di autorizzazione alla "battuta", avrà cura di trasmettere alla Regione Puglia — Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, il proprio parere/nulla-osta motivato.

Il parere/nulla-osta dovrà riportare:

- le motivazioni in ordine alle caratteristiche faunistico-venatorie del "Settore" prescelto;
- il numero totale di capi abbattibili;
- le misure di sicurezza da adottare nel corso della battuta.

L'autorizzazione non potrà consentire più di una battuta al giorno.

Nel caso in cui dovessero essere presentate più richieste per il medesimo "Settore" l'ATC provvederà al rilascio del relativo nulla-osta in base all'ordine di arrivo delle richieste.

Ove dovessero arrivare più volte richieste da squadre diverse, per il medesimo "Settore", l'ATC dovrà disporre il rilascio del nulla-osta a rotazione fra le squadre richiedenti.

Per sopraggiunti e non preventivabili impedimenti il preposto Servizio regionale, anche su indicazioni del competente ATC, potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione rilasciata o sospendere la battuta in corso.

Qualora la battuta sarà effettuata sul territorio di Azienda Faunistico-Venatoria alla domanda dovrà essere allegata anche l'autorizzazione del Concessionario della stessa.

Il capo squadra, obbligatoriamente e pena l'esclusione da ulteriori autorizzazioni, entro cinque giorni dovrà inviare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali regionale e al competente Comitato di Gestione ATC la relazione riguardante lo svolgimento della battuta con l'indicazione dei capi

abbattuti nonché segnalare eventuali incidenti e/o danni a beni e cose di proprietà di terzi. La Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, se necessario, provvederà a dare indicazione circa ulteriori adempimenti, anche di carattere sanitario.

#### **Art. 6**

La battuta potrà essere effettuata, durante tutto il periodo di prelievo previsto nel vigente Calendario Venatorio regionale, dalle ore 07,00 e non oltre le ore 15,00 della giornata autorizzata.

Durante la battuta è assolutamente vietato l'abbattimento di altre specie di fauna.

Nel caso in cui gli organi preposti alla vigilanza dovessero accertare infrazioni provvederanno immediatamente, a sospendere la battuta e a redigere verbale di contravvenzione nei confronti di chi si è reso responsabile della violazione.

Al trasgressore, oltre all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, verrà inibita, per almeno un anno, la partecipazione ad altre battute.

I battitori e i conducenti la canizza non potranno essere armati. E' consentito, altresì, l'uso di radio ricetrasmittenti autorizzate.

Durante lo svolgimento della battuta alla volpe i partecipanti dovranno detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a piombo spezzato con dimensioni dei pallini non superiore a quella della munizione "zero" (mm. 3,9).

E' vietata la detenzione e l'utilizzo di armi a canna rigata durante la battuta.

#### **Art. 7**

Ai fini della sicurezza è fatto obbligo ai partecipanti alla battuta di indossare, durante lo svolgimento della stessa, giacche o gilet con colori ad alta visibilità.

Eventuali danni arrecati alle colture durante le battute saranno a totale carico dei componenti la squadra resisi responsabili.

In caso di presenza di gruppi di persone o animali al pascolo sui territori ove si svolge la battuta il capo squadra dovrà sospendere la stessa sino a quando gli stessi si siano allontanati a distanza di sicurezza.

#### **Art. 8**

Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente Regolamento saranno perseguite ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. n. 27/98, e R.R. n. 3/99 e ss.mm.ii..

Ogni partecipante alla battuta deve essere munito di fotocopia della relativa autorizzazione regionale, che dovrà essere esibita su richiesta del personale addetto alla vigilanza.

#### **Art. 9**

Il presente Regolamento dovrà essere pubblicato sul sito di ogni ATC pugliese.

Per quanto non previsto nel presente R.R. si rimanda alle norme della L.R. n. 27/98 e del vigente Calendario Venatorio regionale.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti

dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 2 NOV. 2017

**EMILIANO**